SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A02498

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008.

Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, recante emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»;

Ritenuta la necessità di sostituire lo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente statuto:

TITOLO I

SCOPI

Art. 1.

Finalità

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, di seguito denominato: «Ente», dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicura gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La sede centrale dell'Ente è ubicata in Roma.

Art. 2.

Forme di assistenza

1. L'Ente provvede:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché, il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

Art. 3.

Criteri di intervento

1. L'assistenza a favore degli orfani di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, viene effettuata mediante:

1) erogazione di sussidi e contributi il cui ammontare è determinato in relazione alla situazione familiare anche economica, sino al raggiungimento della maggiore età; per i più capaci e meritevoli i contributi sono erogati anche negli anni successivi per la durata degli studi universitari;

2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;

3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la formazione.

2. L'assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, viene effettuata mediante:

1) contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);

2) borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e grado.

3. I sussidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* sono concessi a domanda degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari di malattie comprese le patologie riconosciute ai sensi

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per spese funerarie sostenute in occasione del decesso di congiunti.

4. I premi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* possono essere concessi, su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il comitato di indirizzo generale, determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilità finanziaria, gli stanziamenti necessari al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, le modalità di concessione e l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare al personale in quiescenza.

TITOLO II
ORGANI

Capo I
ORGANI CENTRALI

Art. 4.
Individuazione degli organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il segretario;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato di indirizzo generale.

Art. 5.
Presidente

1. Il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente dell'Ente:

a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;

b) presiede il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza, del consiglio stesso;

e) approva i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;

f) ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;

g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;

h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente;

i) nomina, sentito il comitato di indirizzo generale, i gestori di cui all'art. 12.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è così composto:

a) capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;

b) sette componenti effettivi e sette supplenti designati dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria, assicurando la presenza di appartenenti ai profili professionali del comparto ministeri ed al Corpo di Polizia penitenziaria in numero rispettivamente non inferiore ad uno e due;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato, designato dal Ministro dell'economia.

2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti, designati ai sensi del comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, restano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo in misura non superiore alla metà dei componenti.

3. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i componenti nominati nel corso del periodo.

4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione è prevista nei seguenti casi:

a) decesso;

b) rinuncia o dimissioni;

c) incompatibilità, determinata anche da conflitto di interessi;

d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;

e) impossibilità ad adempiere le funzioni;

f) richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al componente di cui al comma 1, lettera *c)*.

5. Nei casi di impedimento o di assenza del presidente e del suo delegato, le funzioni di presidenza sono assunte dal più elevato in grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera *h)* e, a parità di grado, dal più anziano.

6. Il segretario dell'Ente di cui all'art. 8 assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio stesso, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni

poste all'ordine del giorno. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da un terzo dei componenti del comitato di indirizzo generale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

8. Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno cinque componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 7.

Attività del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10:

a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;

b) delibera, in conformità con i criteri d'intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalità ed i presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del presente statuto;

c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonché, quelli particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;

d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;

f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;

g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per l'assunzione e per il licenziamento di personale e l'eventuale affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta dai gestori e di commissioni;

i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.

2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro della giustizia il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra i dirigenti contabili dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2.

2. Il segretario:

a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;

b) cura la organizzazione e la gestione delle attività operative dell'Ente di cui risponde al presidente;

c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate ai gestori. Per l'espletamento di tale attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)*;

d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;

e) provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alle assegnazioni di fondi agli organi periferici secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;

h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;

i) esegue le direttive impartite dal presidente;

j) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;

k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;

l) è consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;

m) sottoscrive gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto dal Ministro della giustizia e composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello stato;

c) tre revisori effettivi e tre supplenti, scelti fra i funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;

e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;

f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e ad inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro della giustizia.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati.

4. I componenti del collegio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati in misura non superiore alla metà degli stessi.

5. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del periodo.

Art. 10.

Comitato di indirizzo generale

1. Il comitato di indirizzo generale è composto dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito di ciascun comparto del personale dell'Amministrazione penitenziaria. La rappresentatività è definita ogni anno in base ai dati delle adesioni del personale alle organizzazioni sindacali.

2. Il comitato di indirizzo generale propone al consiglio di amministrazione gli orientamenti emersi in tema di programmazione generale delle attività dell'Ente, di obiettivi strategici pluriennali o rispettive priorità, di linee di indirizzo per la pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più efficace la propria attività, il comitato di indirizzo generale può istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee.

Art. 10-*bis.*

Funzionamento del comitato di indirizzo generale

1. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente, o da un suo delegato.

2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige la seduta dei lavori.

3. Il presidente convoca il comitato di indirizzo generale ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo del comitato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. Alle sedute intervengono il segretario dell'Ente e il presidente del collegio dei revisori. Il presidente può farsi assistere dai componenti del consiglio di amministrazione nonché da dirigenti del Dipartimento.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ente.

6. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Capo II

ORGANI PERIFERICI

Art. 11.

Individuazione degli organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Ente:

a) il gestore;

b) il comitato di indirizzo locale.

Art. 12.

Gestore

1. Il presidente, ai sensi dell'art. 5, lettera *i)*, nomina, per ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso la sede stessa.

2. Il gestore:

a) è responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione delle attività cui è preposto;

b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, della cui opera risponde direttamente;

c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi centrali dall'Ente;

d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione, nonché, i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione, dall'Amministrazione;

e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;

f) riscuote somme per conto dell'Ente;

g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di indirizzo locale, proposte per migliorare il servizio;

h) tiene la contabilità, compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli organi centrali dell'Ente;

i) accerta, con il concorso del comitato di indirizzo locale, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;

l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di indirizzo locale, il fuori uso di beni mobili in dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;

m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;

n) esegue le deliberazioni del comitato di indirizzo locale in materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi in sede locale nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Comitato di indirizzo locale

1. Il comitato di indirizzo locale è così composto:

a) direttore dell'istituto, o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione, per le sedi decentrate, ovvero un dirigente designato dal capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del dipartimento, che lo presiede;

b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, che manifestino la propria disponibilità ad assumere l'incarico, designati per sorteggio tra quelli in servizio presso la sede interessata, di cui uno scelto tra il personale appartenente ai profili professionali del comparto ministeri. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

2. Il comitato di indirizzo locale è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da un terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute del comitato di indirizzo locale può partecipare il gestore.

3. Il comitato di indirizzo locale:

a) formula proposte sull'attività che il gestore è tenuto a svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarità riscontrate;

b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento delle attività svolte;

c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;

d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;

e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;

f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio di amministrazione alle attività locali nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Compensi

1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed ai componenti degli organi statutari centrali e periferici, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente e costituito da:

a) beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;

d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;

e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;

f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Art. 16.

Entrate

1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;

c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna all'Ente;

d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;

e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria;

g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;

h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attività, di cui al comma 1, lettera *d)*, dell'art. 2 del presente statuto;

i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;

l) da entrate eventuali e diverse.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

b) rimborsi di titoli di proprietà;

c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;

d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

Art. 17.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 18.

Gestione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Ente provvede con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché, con i mezzi ed i locali di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
SCOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 192

08A02786

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia jonica della provincia di Messina. (Ordinanza n. 3668).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia jonica della provincia di Messina;

Considerato che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonché frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, causando ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 24 gennaio 2008 del presidente della Regione siciliana;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 2 aprile 2008;

Sentito il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della Regione siciliana è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Considerata l'ampiezza degli interventi da porre in essere rispetto alle risorse finanziarie attualmente disponibili, il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 3, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando analiticamente i soggetti destinatari delle provvidenze previste dalla presente ordinanza da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il commissario delegato, può avvalersi di soggetti attuatori affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Il commissario delegato è autorizzato altresì a porre in essere i necessari interventi relativi ai beni privati danneggiati dagli eventi di cui alla presente ordinanza anche di interesse pubblico.

5. Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri di cui alla presente ordinanza di protezione civile, è autorizzato a porre in essere i necessari interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tratto di costone roccioso interessato dal crollo che ha compromesso la viabilità della strada statale n. 113 nel comune di Gioiosa Marea, e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale potenzialmente a rischio di smottamento, nonché, ove necessario all'espletamento delle attività finalizzate al rilievo geomorfologico di dettaglio dell'area e allo studio geomeccanico della parete mediante l'utilizzo di tecniche di ispezione da parte di rocciatori.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione, la direzione lavori e le attività ivi connesse anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può, ove ritenuto necessario, avvalersi di un consulente idraulico e un geologo.

3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Per contenere i costi derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, le spese tecniche, valutate sulla base delle vigenti tariffe professionali ed in particolare quelle inerenti alle procedure di affidamento, dovranno essere abbattute del 20%.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della somma di euro 3.000.000,00, a carico della Regione siciliana.

2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna il commissario delegato può richiedere l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Il commissario delegato può utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale per interventi in emergenza e per opere pubbliche, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, ulteriori risorse non impegnate ed economie, nel limite di 4 milioni di euro, a valere sui fondi CIPE - APQ - riqualificazione urbana - delibere CIPE n. 20 del 2004 e n. 35 del 2005, nonché di quota parte delle risorse che si renderanno disponibili, a seguito del riparto definito sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2, commi 92 e 93 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

c) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

e) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 111, 118, 130, 132, 141 e 241 e comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici;

f) legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14-*bis*, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 24-*bis*, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

g) regio decreto del 25 luglio 1994, n. 523, articoli 53 e 93;

h) leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, nonché personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02766

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32411 del 19 marzo 2008, che ha disposto per il 31 marzo 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32411 del 19 marzo 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 97,944.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,054 ed a 97,470.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02803

DECRETO 31 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centoventidue giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32409 del 19 marzo 2008, che ha disposto per il 31 marzo 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centoventidue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32409 del 19 marzo 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centoventidue giorni è risultato pari a 98,617.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centoventidue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,693 ed a 98,295.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02804

DECRETO 3 aprile 2008.

Semplificazione delle modalità di tenuta dell'elenco clienti e fornitori per le associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato ed ONLUS, iscritte all'anagrafe unica e proroga del termine di presentazione.

IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione degli adempimenti relativi alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 8-*bis*, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a favore dei soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e a favore degli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, contenente la legge quadro sul volontariato;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di comunicazione IVA, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, recante «Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo ai requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 37, commi 8 e 9, in materia di «Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 maggio 2007, recante «Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all'art. 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità ed i termini per la semplificazione dell'obbligo della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e degli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Decreta:

Art. 1.

Semplificazioni relative all'obbligo di presentazione degli elenchi di cui all'art. 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

1. Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono non includere nell'elenco fornitori, limitatamente all'anno d'imposta 2007, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività commerciali e delle altre attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Termini per la presentazione degli elenchi clienti e fornitori

1. I soggetti di cui all'art. 1 effettuano la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori entro il 30 giugno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 72

08A02870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Toufarova Alena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Toufarova Alena, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kosmetické služby», conseguito nella Repubblica ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto dalla Repubblica ceca e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 3 agosto 2007, con la quale la sig.ra Toufarova Alena ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale del 30 novembre 2007 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla provincia di Pistoia;

Decreta:

Il diploma di «Kosmetické služby», conseguito nella Repubblica ceca, dalla sig.ra Toufarova Alena nata il 15 maggio 1958 a Trebic, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

Il direttore generale: MARINCIONI

08A02767

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2008.

Modifica di un progetto di ricerca e di formazione già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-

buzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, con il quale il progetto n. 12164 R/F presentato dalla «Thales Italia S.p.A.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio riguardante la valutazione dello spostamento della data di inizio dal 6 febbraio 2002 al 1° gennaio 2004 per il progetto di ricerca e dal 15 luglio 2005 al 1° dicembre 2007 per il progetto di formazione;

Tenuto conto che il comitato nella seduta del 12 dicembre 2007, acquisito il giudizio positivo dell'esperto, ha preso atto della rimodulazione temporale del progetto di ricerca, con data di inizio prevista per il 1° gennaio 2004 e data di fine per il 30 giugno 2009, e del progetto di formazione, con data di inizio prevista per il 1° dicembre 2007 e data di fine per il 31 dicembre 2008;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 605 del 5 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata e di formazione, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

12164/R/F Thales Italia SpA - «Reti Wireless ad alto grado di mobilità e di sopravvivenza».

Rispetto a quanto decretato in data 5 aprile 2007:

la data di inizio del progetto di ricerca è il 1° gennaio 2004 e la data di fine è il 30 giugno 2009;

data di inizio del progetto di formazione è il 1° dicembre 2007 e la data di fine è il 31 dicembre 2008.

I termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 5, del D.D. n. 605 del 5 aprile 2007, decorrono dal presente decreto qualora, per effetto di quest'ultimo, il preammortamento risulti essere superiore a cinque anni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A02716

DECRETO 8 febbraio 2008.

Modifica di un progetto di ricerca applicata già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 839 presentato dalla Alenia Aeronautica S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio riguardante la valutazione dello spostamento della data di inizio dal 1° gennaio 2004 al 1° luglio 2006 per il progetto di ricerca;

Tenuto conto che il Comitato tecnico scientifico nella seduta del 12 dicembre 2007 ha preso atto del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1° luglio 2006;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

839 Alenia Aeronautica S.p.A. - «Processo innovativo di saldatura per Friction Stir Welding per la realizzazione di pannelli dimostrativi in scala ridotta».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004, la data di inizio del progetto di ricerca è il 1° luglio 2006.

I termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 5, del D.D. 1801 del 31 dicembre 2004, decorrono dal presente decreto qualora, per effetto di quest'ultimo, il preammortamento risulti essere superiore a cinque anni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A02702

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 aprile 2008.

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;

Visto l'art. 183, comma 1, lettera *cc)* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

Ritenuta la necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2.

Autorizzazioni e iscrizioni

1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti *b)*, *d)* ed *e)*, 2.3, 3.1 punto *a)*, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

6. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.

8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

Roma, 8 aprile 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO I

REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a. adeguata viabilità interna;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

4.3 Il centro deve garantire:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007.

5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno
b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili
c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

ALLEGATO Ia

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto………………………………………………………………………………

Codice dell'Elenco dei rifiuti…………………………………………………………………………..

Ricevuto da utenza

Domestica

Non domestica

Nome Cognome / Azienda*……………………………………………………….
Codice Fiscale / Partita IVA*…………………………………………………….
Targa del mezzo che conferisce*………………………………………………….

* Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica
e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani
sulla base dei Regolamenti comunali

Quantitativo conferito al centro di raccolta ………………………Unità di misura…………

Firma dell'addetto al centro di raccolta

……………………………………………

ALLEGATO Ib

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto…………………………………………………………………………

Codice dell'Elenco dei rifiuti……………………………………………………………………....

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento………………………Unità di misura…………

Firma dell'addetto al centro di raccolta

……………………………………………

08A02762

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2008.

Aggiornamento degli stampati di specialità medicinali contenenti «Enoxaparina sodica», «Reviparina sodica» e «Parnoparina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, reso nella seduta 15 gennaio 2008, con il quale, in relazione ai dati di efficacia disponibili, si è ritenuto di aggiornare le indicazioni terapeutiche dei medicinali contenenti le sostanze attive « Enoxaparina sodica», «Reviparina sodica» e «Parnoparina»;

Ritenuto, di dover provvedere ad aggiornare gli stampati dei medicinali contenenti le sostanze attive «Enoxaparina sodica», «Reviparina sodica» e «Parnoparina»;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali contenenti le sostanze attive «Enoxaparina sodica», «Reviparina sodica» e «Parnoparina», autorizzate con procedura nazionale, di modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1, dovranno essere implementate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per il foglio illustrativo.

3. Trascorsi i termini di cui al comma 2, le confezioni che non recano le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico e andranno ritirate dal commercio.

4. Entro e non oltre 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali indicati nell'allegato I dovranno far pervenire all'AIFA copia degli stampati modificati.

5. Gli stampati dei medicinali contenenti le sostanze attive «Enoxaparina sodica», «Reviparina sodica» e «Parnoparina», autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare quanto indicato nell'allegato I.

6. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2008

Il dirigente: GUALANO

Allegato 1

Medicinali contenenti la sostanza attiva "Enoxaparina Sodica"

I medicinali sottoelencati, nelle confezioni indicate, dovranno aggiornare la Sezione 4.1- Indicazioni Terapeutiche, del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), nonché il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, come di seguito indicato:

Sezione 4.1 – Indicazione terapeutiche del RCP ed il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo:

- PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA (TVP) IN CHIRURGIA GENERALE, IN CHIRURGIA ORTOPEDICA ED IN PAZIENTI NON CHIRURGICI ALLETTATI E A RISCHIO DI TVP.
- TRATTAMENTO DELLA TVP CON O SENZA EMBOLIA POLMONARE
- TRATTAMENTO DELL'ANGINA INSTABILE E DELL'INFARTO DEL MIOCARDIO NON-Q IN ASSOCIAZIONE CON ACIDO ACETILSALICILICO;
- PREVENZIONE DELLA COAGULAZIONE IN CORSO DI EMODIALISI

I relativi schemi posologici dovranno essere riportati, per ciascuna delle indicazioni suddette, nella sezione 4.2 – Posologia e modo di somministrazione e nella corrispondente sezione del Foglio illustrativo

CODICE AIC	CODICE CONFEZIONE	DENOMINAZIONE	TITOLARE AIC
026966	034	CLEXANE	Sanofi-Aventis S.p.A.
026966	046	CLEXANE	Sanofi-Aventis S.p.A.
027575	036	TROMBENOX	A. Nattermann & Cie
027575	048	TROMBENOX	A. Nattermann & Cie

Medicinali contenenti la sostanza attiva "Reviparina sodica"

I medicinali sottoelencati, nelle confezioni indicate, dovranno aggiornare la Sezione 4.1- Indicazioni Terapeutiche, del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, nonché il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, come di seguito indicato:

Sezione 4.1 – Indicazione terapeutiche del RCP ed il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo:

- PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA (TVP) IN CHIRURGIA GENERALE E ORTOPEDICA E NEI PAZIENTI A RISCHIO MAGGIORE DI TVP.
- TRATTAMENTO DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA CON O SENZA EMBOLIA POLMONARE.
- PREVENZIONE DEGLI EVENTI ACUTI IN ANGIOPLASTICA CORONARICA TRANSLUMINALE PERCUTANEA (PTCA).

I relativi schemi posologici dovranno essere riportati, per ciascuna delle indicazioni suddette, nella sezione 4.2 – Posologia e modo di somministrazione e nella corrispondente sezione del Foglio illustrativo

CODICE AIC	CODICE CONFEZIONE	DENOMINAZIONE	TITOLARE AIC
028694	038	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	053	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	065	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	103	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	014	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A

028694	026	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	040	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	077	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	089	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	091	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028694	115	CLIVARINA	Schwarz Pharma S.p.A
028695	017	ERACLIT	Abbott S.r.l.
028695	029	ERACLIT	Abbott S.r.l.
028695	031	ERACLIT	Abbott S.r.l.
028695	043	ERACLIT	Abbott S.r.l.
028695	068	ERACLIT	Abbott S.r.l.

Medicinali contenenti la sostanza attiva "Parnaparina sodica"

I medicinali sottoelencati, nelle confezioni indicate, dovranno aggiornare la Sezione 4.1- Indicazioni Terapeutiche, del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, nonché il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, come di seguito indicato:

Sezione 4.1 – Indicazione terapeutiche del RCP ed il corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo:

- PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA (TVP) IN CHIRURGIA GENERALE ED ORTOPEDICA E NEI PAZIENTI A RISCHIO MAGGIORE DI TVP.
- TRATTAMENTO DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA

I relativi schemi posologici dovranno essere riportati, per ciascuna delle indicazioni suddette, nella sezione 4.2 – Posologia e modo di somministrazione e nella corrispondente sezione del Foglio illustrativo

CODICE AIC	CODICE CONFEZIONE	DENOMINAZIONE	TITOLARE AIC
026270	076	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
026270	088	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
026270	090	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
026270	102	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
026270	114	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
026270	126	FLUXUM	Alfa Wassermann S.p.a.
035806	013	ZOLTAR	Alfa Biotech S.r.l.
035806	025	ZOLTAR	Alfa Biotech S.r.l.
035806	037	ZOLTAR	Alfa Biotech S.r.l.
035806	049	ZOLTAR	Alfa Biotech S.r.l.

08A02710

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 2008, n. **14.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

All'Ufficio di ragioneria presso i monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

1. Con la RUEFP 2008, nonostante gli effetti di trascinamento dei migliori risultati acquisiti nel 2007 sia in termini di entrata che di spesa, a legislazione vigente si è stimato un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL per il 2008, livello superiore a quello dello scorso settembre (2,2 per cento) e a quello registrato nel 2007 (1,9 per cento). Tale risultato è dovuto, in particolare, alla revisione delle stime di crescita reale dell'economia italiana, che sono state riviste al ribasso dall'1,5 per cento (settembre 2007) all'attuale 0,6 per cento; allo slittamento di alcuni oneri dal 2007 al 2008, tra cui i benefici della riduzione del cuneo fiscale e alcuni interventi previsti nel decreto-legge n. 159 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; alle modifiche intervenute nel quadro normativo rispetto alla manovra di bilancio presentata in Parlamento, in particolare con il decreto c.d. «Mille proroghe» (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Per l'esercizio in corso, quindi, occorre una conferma della rigorosa impostazione dell'azione di contenimento della spesa e di perseguimento degli obiettivi di gettito, tenuto anche conto che talune ulteriori poste di spesa, non incluse per definizione nei tendenziali a legislazione vigente, potrebbero essere autorizzate nel corso dell'anno.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2008 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi nell'ambito della manovra di bilancio, pur nella sua attuale configurazione di provvedimento di natura formale, chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto. Esso costituisce un necessario punto di riferimento per le linee di azione che saranno individuate nel nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché per la costruzione del bilancio 2009 a legislazione vigente.

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

In via preliminare si ricorda che il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008 è stato oggetto di una profonda ristrutturazione basata su missioni, programmi, macroaggregati (unità di voto parlamentari) e centro di responsabilità quest'ultimo costituendo la struttura che gestisce le risorse per la realizzazione del programma di competenza.

Le proposte di assestamento dovranno essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle suddette aggregazioni, tenuto conto della predetta struttura del bilancio.

Ciò premesso, la concreta attività propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda «proposte assestamento 2008» dedicata a ciascun programma, formata da più schede costituenti un unico insieme; ciò consentirà l'opportuna aggregazione ai fini dell'approvazione parlamentare e la predisposizione dei prescritti allegati tecnici.

In via generale, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sulle disposizioni di cui alla circolare dello scrivente n. 7 del 2 febbraio 2007 (prot. 8952) concernente «Legge finanziaria per l'anno 2007 - Attuazione della normativa di cui al comma 507», disposizione che ha previsto l'effettuazione di accantonamenti su taluni stanziamenti di spesa per l'anno 2008. Le schede «proposte assestamento 2008» da utilizzare, risultano conformi alla vigente struttura del bilancio e sono specifiche per le proposte di assestamento relative alla corrente gestione 2008 e, quindi, come per il decorso esercizio, le proposte medesime si collocano in un momento diverso e precedente a quelle che in seguito le Amministrazioni saranno chiamate a formulare per la predisposizione delle previsioni 2009. Per quest'ultimo adempimento verranno rese disponibili apposite schede e, a tal fine, si rinvia a specifica circolare che in prosieguo verrà diramata.

Tutte le schede in questione - secondo la ormai consolidata struttura - riportano, per quanto concerne i dati contabili: le previsioni del bilancio approvato dal Parlamento; le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della stampa delle schede stesse; quelle relative al provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Le Amministrazioni potranno utilizzare il pacchetto schede «proposte assestamento 2008» (Allegato 1) per definire, a livello aggregato, per ciascun programma e macroaggregato (U.P.B.), le variazioni relative al provvedimento stesso.

Le schede per capitolo/pg, che sottostanno a quella relativa ad ogni macroaggregato, sono destinate, invece, a contenere le variazioni disaggregate che dovranno essere inserite nel sistema informativo. L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente:

a) la previsione di competenza (Cp);

b) la previsione di cassa (Cs).

2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento indicato nella RUEFP, tenendo conto della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

a) verificare la congruità delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi/unità previsionali di base (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilità delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;

c) una particolare attenzione deve essere posta alle dotazioni di bilancio interessate dagli accantonamenti disposti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007. Eventuali difficoltà dovranno essere puntualmente esplicitate e comunque le Amministrazioni dovranno assicurare di aver assunto tutte le più confacenti iniziative per il programma di analisi e valutazione della spesa richieste alle Amministrazioni centrali (spending review), nei termini previsti dal comma 480 della legge finanziaria medesima.

2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, poiché l'obiettivo che l'assestamento si propone è quello di pervenire ad un loro ridimensionamento alle effettive necessità, le Amministrazioni dovranno esaminare con particolare attenzione gli stanziamenti relativi a spese per «trasferimenti», i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria.

Si rammenta, inoltre, che la dotazione di cassa del capitolo dovrà riguardare il soddisfacimento delle occorrenze indistintamente per tutti i sottostanti piani gestionali (articoli).

3. Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle apposite schede «proposte assestamento 2008» che verranno rese disponibili dal 16 aprile p.v. attraverso il flusso assicurato dal Sistema di Contabilità Gestionale.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 12 maggio 2008 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del 16 aprile o non esposte nelle schede stesse;

le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2007.

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare entro il 21 maggio 2008 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SI.CO.GE., dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio, al quale dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede «proposte assestamento 2008» verranno messe a disposizione per mezzo di posta elettronica.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti», il cui contenuto riveste particolare rilievo per le operazioni gestionali di impegno e pagamento, nonché per il corrente monitoraggio delle leggi di spesa di cui alla legge n. 246 del 2002.

In conclusione, si ricorda che:

a) i livelli delle spese, sia di competenza che di cassa, stabiliti con la legge finanziaria, non devono essere incrementati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio;

b) il saldo di cassa del bilancio deve tendere al valore del saldo di cassa del settore statale.

È quindi indispensabile che ciascuna Amministrazione adotti un comportamento costruttivo ed avveduto, ponendo in essere la più confacente attività di «spending review», evitando proposte di aumenti di spesa non compensate e non vagliate con oculatezza, utilizzando quindi un efficiente criterio selettivo della spesa pubblica. Si invitano gli Uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle Amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

S.I.R.G.S

SCHEDA PROPOSTE ASSESTAMENTO 2008

MINISTERO ....

CDR: ....

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRI DI RESPONSABILITA'		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI CON ATTI AMMINISTRATIVI	VARIAZIONI CON PROVVEDIMENTO ASSESTAMENTO	PREVISIONI ASSESTATE	% Incidenza Prog/ Prog. di Min
CDR :	RS					
	CP					
	CS					
CDR:	RS					
	CP					
	CS					
CDR:	RS					
	CP					
	CS					
TOTALE PROGRAMMA	RS					
	CP					
	CS					

(1) incidenza delle quote di programma di competenza del CdR rispetto allo stesso programma a livello di intero Ministero per le Previsioni Assestate

PROG | MAC | CAP | PG

S.I.R.G.S

SCHEDA PROPOSTE ASSESTAMENTO 2008

MINISTERO ....

CDR: ....

MISSIONE

PROGRAMMA

Funzionamento

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI CON ATTI AMMINISTRATIVI	VARIAZIONI CON PROVVEDIMENTO ASSESTAMENTO	PREVISIONI ASSESTATE	% DI INCIDENZA SU PREV. ASSESTATE (1)	% DI INCIDENZA SU PREV. ASSESTATE PROG./CdR (2)
RESIDUI						
COMPETENZA						
CASSA						

Fattori legislativi

Oneri inderogabili

Spese discrezionali

ELENCO CAPITOLI

NOTE

(1) incidenza della quota di aggregato previsto per il programma di competenza del CdR rispetto al valore globale dell'aggregato a livello di intero CdR

(2) incidenza della quota di aggregato previsto per il programma di competenza del CdR rispetto al programma di competenza del CdR

PROG | MAC | CAP | PG

S.I.R.G.S

SCHEDA PROPOSTE ASSESTAMENTO 2008

MINISTERO ....

CDR: ....

MISSIONE

PROGRAMMA

MACROAGGREGATO

CAPITOLO

STP	APP	S/S	NUMERO	PG

STATO:

DENOMINAZIONE RIDOTTA

QUADRO ANAGRAFICO ARTICOLO

CE2: CE3: CE4: CE5:

QUOTA DISCREZIONALE VINCOLATA

VARIAZIONI ANAGRAFICHE PROPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI CON ATTI AMMINISTRATIVI	VARIAZIONI CON PROVVEDIMENTO ASSESTAMENTO	PREVISIONI ASSESTATE
RESIDUI			0	
COMPETENZA			0	
MASSA SPENDIBILE			0	
CASSA			0	

QUADRO ANALITICO PIANI DI GESTIONE

1 L. ......del...... Art........			0	
2 L. ......del...... Art........			0	
3 L. ......del...... Art........			0	

NOTE

DATA :

FUNZIONARIO RESPONSABILE :

PROG	MAC	CAP	PG

S.I.R.G.S

SCHEDA PROPOSTE ASSESTAMENTO 2008

MINISTERO ....

CDR: ....

MISSIONE	PROGRAMMA

		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI CON		NI ASSESTATE	% DI INCIDENZA SU PREV. ASSESTATE	
			ATTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTO ASSESTAMENTO		[illegible] (1)	[illegible] (2)
	RESIDUI						
	COMPETENZA						
	CASSA						
Funzionamento	RESIDUI						
	COMPETENZA						
	CASSA						
Interventi	RESIDUI						
	COMPETENZA						
	CASSA						
....	RESIDUI						
	COMPETENZA						
	CASSA						

NOTE

(1) incidenza della quota di programma di competenza del CdR rispetto allo stesso programma a livello di intero Ministero

(2) incidenza della quota di programma di competenza del CdR rispetto al CdR nel suo complesso

08A02777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9561-XV.J(4693) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «MARTARELLO DS75-28» (massa attiva g 149,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - località Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8360-XV.J(4680) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «PIROFANTASY COLPO AL TITANIO mm 50» (massa attiva g 103) è riconosciuto, su istanza del sig. Leverone Giampietro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Cicagna (Genova), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.AS. 1977-XV.J(4590) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati: «417F» (massa attiva g 2515); «418F» (massa attiva g 2515); «420F» (massa attiva g 2265); «421F» (massa attiva g 3390); «423F» (massa attiva g 2265); «219J» (massa attiva g 1600); «220J» (massa attiva g 2680), sono riconosciuti, su istanza del sig. Claudio Parente, in nome e per conto della ditta «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo e C.» con sede in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.15735-XV.J(4595) del 10 marzo 2008, il manufatto esplosivo denominato «PIRO FLASH A8 TITANIO C160» (massa attiva g 1400) è riconosciuto, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Ceppaloni (Benevento) - località Matazzillo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.11726.-XV.J(4251) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «NSK 96» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato a impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.11727-XV.J(4253) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «NSK 98» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.10443-XV.J(4694) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «Dispositivo di armamento carico con esplosivo PBXN-7 ed Elemento di trasmissione MK 8 Mod. 0», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dall'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11130-XV.J(4603) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901 CR-OB (d.f.: Sfera crisantemo da oro a blu) (massa attiva g 147);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901 CR-BL (d.f.: 901 Crisantemo blu) (massa attiva g 147);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901 CR-OV (d.f.: Sfera 7,5 a Crisantemo da oro a Verde) (massa attiva g 147);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901 CR-V (d.f.: 901 Crisantemo verde) (massa attiva g 147);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901 CR-OR (d.f.: 901 Crisantemo oro e rosso) (massa attiva g 147);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocelle - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7004-XV.J(4665) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 8167 (d.f.: SKY Floral 100 S) (massa attiva g 1182,25);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 2172 (d.f.: Niagara 10 S) (massa attiva g 188,27);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 2592 (d.f.: Ace Combact 9 S) (massa attiva g 156,57);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 8026 (d.f.: Master of Orion, 36 Shots) (massa attiva g 403,75);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 8020 (d.f.: 66 Magnifici Colpi) (massa attiva g 2175,10);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 8022 (d.f.: 66 Magnifici Colori) (massa attiva g 1953,10);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 2772 (d.f.: Hacker Attack 19 S) (massa attiva g 182,75);

Pirotecnica Teanese S.r.l. BP 8188 (d.f.: Pillar to the Skies 49 S) (massa attiva g 430,25).

Pirotecnica Teanese S.r.l. 718 (d.f.: 718 Venezia New) (massa attiva g 2665,70);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocelle - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'alleato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7007-XV.J(4668) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 (d.f.: Condor) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 A (d.f.: Leone) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 B (d.f.: Tigre) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 C (d.f.: Gazzella) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 D (d.f.: Love) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 E (d.f.: Ocean) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 F (d.f.: Suono) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 G (d.f.: Music) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 H (d.f.: Lupen) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 I (d.f.: Sole Splendente) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 L (d.f.: Solait) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 M (d.f.: Esplosione fatale) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 N (d.f.: Mega Word) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 O (d.f.: Porpora) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 P (d.f.: Gamma) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 Q (d.f.: Gost) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 R (d.f.: Falco) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 S (d.f.: Desert Storm) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 T (d.f.: Q8) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 U (d.f. Ufo) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 V (d.f.: Arcobaleno) (massa attiva g 3856);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 434 Z (d.f.: Bizzarro) (massa attiva g 3856);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocelle - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7357-XV.J(4671) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica Teanese S.r.l. 410 (d.f.: Planet) (massa attiva g 1730);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 410 A (d.f.: Planet A) (massa attiva g 1258);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 410 B (d.f.: Planet B) (massa attiva g 1258);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 410 C (d.f.: Planet C) (massa attiva g 1767);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocelle - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A02700

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali	Confederazioni Sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
CSA Regioni e Autonomie Locali (firmato)	CISAL (firmato)
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato)	CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle regioni e delle autonomie locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «enti», in servizio alla data del 1° gennaio 2006 o assunto successivamente.

2. Al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A-RAN stipula apposito accordo, ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 3.

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;

j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;

l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma - precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lettera *c)* del comma 5 e fino ad un massimo di 15;

c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;

d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lettera *b)* (retribuzione base mensile) del CCNL del 14 settembre 2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lettera *a)*;

b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera *c)*;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

c) condanna passata in giudicato:

1. per i delitti già indicati nell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* limitatamente all'art. 316 del codice penale, *c)*, ed *e)* della legge 18 gennaio 1992, n. 16;, per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli articoli 58, comma 1, lettera *a)*, *b)* limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, e 59, comma 1, lettera *a)*, limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettera *a)* e all'art. 316 del codice penale, lettera *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 267 del 2000;

2. per gravi delitti commessi in servizio;

3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 23 del CCNL del 22 gennaio 2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.

12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 25 del CCNL del 22 gennaio 2004.

13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell'art. 25 del CCNL del 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 25 del CCNL del 22 gennaio 2004.

Art. 4.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 3, comma 8, lettera *g)*. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Qualora l'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera *b)* del CCNL del 22 gennaio 2004.

4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro centottanta giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro centoventi giorni dalla sua riattivazione.

5. Per i soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro novanta giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi centoventi giorni dalla sua riattivazione.

6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lettera *h)* e 8, lettera *c)* ed *e)*, non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata «perché il fatto non costituisce illecito penale», non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato «perché il fatto non costituisce reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653, comma 1-*bis*, del c.p.p.

10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lettera *h)* e comma 8, lettera *c)* ed *e)* e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.

11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli.

12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 25, commi 8 e 9, del CCNL del 6 luglio 1995 e quelle dell'art. 26 del CCNL del 22 gennaio 2004.

Art. 5.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).

3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.

4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli articoli 58, comma 1, lettera *a)*, *b)*, limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, e 59, comma 1, lettera *a)*, limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lettera *a)* e all'art. 316 del codice penale, lettera *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lettera *b)* del CCNL del 14 settembre 2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste», «non costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso», quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art. 3 (codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.

11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.

12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 22 gennaio 2004.

TITOLO III

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6.

Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 9 maggio 2006, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.

3. Sono confermati:

a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 9 maggio 2006;

b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 9 maggio 2006;

d) indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2006-2007, le misure degli incrementi di cui all'art. 6, comma 1, ed all'allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1º aprile 1999 e del CCNL del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 6, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

Art. 8.

Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

4. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere per l'anno 2008, possono incrementare le risorse decentrate di

cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Le camere di commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le camere di commercio possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;

b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

6. Le regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

7. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007.

Art. 9.

Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria

1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 10.

Clausola di rinvio

1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano a disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, le seguenti materie:

a) attuazione dei principi e dei contenuti dell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007 (Memorandum sul lavoro pubblico e la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il Presidente dell'UNCEM e le Organizzazioni sindacali), per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;

b) semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;

c) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

d) modalità attuative dell'art. 14 del CCNL del 9 maggio 2006;

e) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell'art. 12 del CCNL del 22 gennaio 2004 ed alle alte professionalità;

f) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari», oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Con riferimento alla disciplina dell'art. 9, le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione del numero minimo dei mesi utili per partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, devono essere considerati tutti i mesi di permanenza del lavoratore nella posizione economica in godimento, ivi compresi quelli maturati antecedentemente alla sottoscrizione del CCNL.

Tabella A

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Categoria	dal 1 gennaio 2006	Rideterminati dal 1 febbraio 2007
D6	10,00	118,50
D5	9,40	103,80
D4	8,96	103,80
D3	8,56	103,80
D2	7,82	94,00
D1	7,42	94,00
C5	7,69	95,00
C4	7,41	92,00
C3	7,16	92,00
C2	6,95	91,00
C1	6,78	91,00
B7	6,93	92,00
B6	6,74	81,40
B5	6,61	81,40
B4	6,49	81,40
B3	6,38	81,40
B2	6,15	77,00
B1	6,04	77,00
A5	6,18	74,00
A4	6,04	74,00
A3	5,92	74,00
A2	5,80	72,00
A1	5,72	72,00

Tabella B

Nuovo stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria	dal 1 gennaio 2006	dal 1 febbraio 2007
D6	26.108,36	27.410,32
D5	24.532,05	25.664,86
D4	23.393,72	24.531,76
D3	22.349,30	23.492,14
D2	20.401,69	21.435,89
D1	19.359,72	20.398,71
C5	20.080,85	21.128,52
C4	19.341,84	20.356,91
C3	18.691,36	19.709,42
C2	18.150,91	19.159,46
C1	17.685,06	18.695,75
B7	18.094,39	19.115,20
B6	17.580,41	18.476,38
B5	17.244,07	18.141,59
B4	16.930,45	17.829,41
B3	16.662,53	17.562,72
B2	16.050,20	16.900,41
B1	15.761,98	16.613,51
A5	16.118,56	16.932,45
A4	15.761,33	16.576,86
A3	15.460,24	16.277,16
A2	15.149,20	15.943,55
A1	14.928,81	15.724,17

Tabella C

Nuovo stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria							
D	D1 **20.398,71**	D2 ***21.435,89***	D3 **23.492,14** ***23.492,14***	D4 ***24.531,76***	D5 ***25.664,86***	D6 ***27.410,32***	
C	C1 **18.695,75**	C2 ***19.159,46***	C3 ***19.709,42***	C4 ***20.356,91***	C5 ***21.128,52***		
B	B1 **16.613,51**	B2 ***16.900,41***	B3 **17.562,72** ***17.562,72***	B4 ***17.829,41***	B5 ***18.141,59***	B6 ***18.476,38***	B7 ***19.115,20***
A	A1 **15.724,17**	A2 ***15.943,55***	A3 ***16.277,16***	A4 ***16.576,86***	A5 ***16.932,45***		

Differenziali di stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria							
D	D1	D2 ***1.037,18***	D3 **2.056,25** ***2.056,25***	D4 ***1.039,62***	D5 ***1.133,10***	D6 ***1.745,46***	
C	C1	C2 ***463,71***	C3 ***549,96***	C4 ***647,49***	C5 ***771,61***		
B	B1	B2 ***286,90***	B3 **662,31** ***662,31***	B4 ***266,69***	B5 ***312,18***	B6 ***334,79***	B7 ***638,82***
A	A1	A2 ***219,38***	A3 ***333,61***	A4 ***299,70***	A5 ***355,59***		

08A02734

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-099) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.